

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE ED AMBIENTALI

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL'AMBIENTE E DELLA NATURA (CLASSE L-32)

(emanato con D.R. n. 1283 del 13 giugno 2019)

Art. 1- Premessa e contenuto

1. È attivato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Studi in "Scienze dell'Ambiente e della Natura" secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il corso appartiene alla Classe L-32 ed ha durata di 3 anni per complessivi 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di Studi in Scienze dell'Ambiente e della Natura, nonché ogni diversa materia ad esso demandata dalle fonti legislative e regolamentari.
4. Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 - Obiettivi formativi

L'obiettivo del Corso di Studio è la formazione della figura professionale del Naturalista che possieda conoscenze interdisciplinari sui fenomeni e sulle dinamiche del pianeta Terra e degli organismi viventi, nel quadro dei processi evolutivi geologici e filogenetici. Il percorso formativo, a partire dall'acquisizione delle fondamentali conoscenze scientifiche di base in Matematica, Fisica e Chimica, fornirà gli elementi caratterizzanti delle Scienze della Terra e delle Scienze della Vita, evidenziando le informazioni specifiche di ciascun insegnamento e indirizzando gli studenti verso la comprensione degli elementi di interdipendenza dei diversi fattori.

Saranno acquisite le conoscenze di base sui Sistemi Naturali e sugli equilibri esistenti tra le componenti abiotiche (minerali, rocce, fossili, formazioni geologiche e geomorfologiche) e quelle biotiche (fauna, flora e componente umana), e le loro interrelazioni nello studio degli ecosistemi (aspetti mineropetrografici, geologici e morfologici del Territorio; organizzazione biologica e tassonomia; auto- e sinecologia; struttura ed evoluzione delle biocenosi).

La Laurea orientata alle Scienze della Natura è, da sempre, la più qualificata sede di preparazione iniziale per i futuri docenti di Scienze nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado, la cui competenza spazia dalla Fisica, alla Matematica, alla Chimica, alle Scienze della Vita ed alle Scienze della Terra.

Il Corso di Studio tende, d'altronde, a soddisfare la richiesta di formazione specifica proveniente dai Ministeri, dalle Regioni, dagli Enti locali, dalle aziende, dal sistema dei Parchi e delle Aree protette ad ampia diffusione sul territorio nazionale. Esiste, anche, una significativa domanda di

formazione in specifici ambiti, che proviene dagli altri Enti pubblici, dal mondo del lavoro, dal sistema dell'istruzione pubblica e privata. Infatti il CdS, oltre a consentire una adeguata preparazione per l'inserimento in specifici ambiti lavorativi, fornisce una solida base per proseguire il proprio percorso formativo accedendo a Master di I livello ed a Corsi di Laurea Magistrale attivati presso l'Ateneo di Messina, o in altri Atenei Italiani.

Art. 3 - Profili professionali di riferimento.

La figura professionale del laureato in Scienze dell'Ambiente e della Natura risponde ad una delle esigenze oggi più avvertite dall'Unione Europea, i cui atti ufficiali, rifacendosi alla Convenzione di Rio de Janeiro sulla Biodiversità, hanno individuato obiettivi di tutela ambientale che coprono molti aspetti di tipo naturalistico quali "Protection and Conservation of marine Environment", "Soil", "Sustainable uses of resources", "Urban Environment", contribuendo al consolidamento della rete "Natura 2000", la quale sancisce la necessità di mantenere e ripristinare gli habitat che assicurino la sopravvivenza delle popolazioni vegetali e animali e la complessità stessa degli ecosistemi.

Il laureato potrà espletare attività lavorative in diversi settori come libero professionista o come tecnico operatore presso parchi, aree protette, musei scientifici, centri didattici, enti pubblici e privati, con compiti diversificati di:

- rilevamento, censimento, classificazione, ripristino e conservazione di componenti abiotiche e biotiche in ecosistemi naturali acquatici e terrestri;
- analisi e monitoraggio di sistemi e processi ambientali, nelle diverse pianificazioni territoriali e nella prospettiva della sostenibilità e della prevenzione;
- determinazioni fisico-chimiche e biologiche in habitat terrestri ed acquatici;
- localizzazione, verifica, tutela e recupero dei beni ambientali e culturali;
- divulgazione scientifica.

I laureati in Scienze dell'Ambiente e della Natura possono iscriversi, previo superamento dell'Esame di Stato se previsto, a uno o più dei seguenti albi professionali:

- a. Biologo junior: Sezione B dell'Ordine dei Biologi;
- b. Pianificatore junior: Sezione B dell'Ordine degli Architetti, pianificatori paesaggistici e conservatori (settore pianificazione);
- c. Agrotecnico e Perito Agrario.

Il Corso prepara alla professione di:

- Tecnici del controllo ambientale - (3.1.8.3.1)
- Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale - (3.1.8.3.2)
- Tecnici agronomi - (3.2.2.1.1)
- Tecnici forestali-(3.2.2.1.2)

Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Studio in Scienze dell'Ambiente e della Natura non prevede curricula.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale

1. Per l'ammissione al Corso di Studio in "Scienze dell'Ambiente e della Natura" si richiede il possesso del titolo di Scuola Secondaria di Secondo grado previsto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

2. La verifica della preparazione personale (ex art. 6, comma 1 del D.M. 270/04) viene effettuata mediante test CISIA (o equivalenti).
3. Nel caso in cui la verifica della preparazione personale non sia positiva saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso. Le modalità di recupero delle eventuali carenze nella preparazione iniziale sono rese note sul sito del CdS. Il debito potrà essere colmato anche mediante il superamento dell'esame di "Istituzioni di Matematica" oppure di "Chimica generale ed inorganica" o di "Fisica". In caso di mancato assolvimento degli OFA, lo studente sarà iscritto al primo anno ripetente.

Art. 6 - Attività formative

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti, esercitazioni, laboratori, seminari, conferenze, stage, tirocini, corsi (anche svolti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero) stabilite ed autorizzate dal Consiglio di Corso di Studi in quanto assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.
2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari).
4. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
5. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 comma 5 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, e di 12 ore per le esercitazioni o per le attività di laboratorio.
6. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.
7. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame relativo ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.
8. Le predette attività formative sono impartite:
 - a) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso;
 - b) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe;
 - c) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti.
9. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio, attività per la preparazione della prova finale.
10. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi dell'A.A. di immatricolazione.

Art.7 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria.
2. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali, in esercitazioni, laboratori e seminari.
3. Il Corso di Studi in "Scienze dell'Ambiente e della Natura" favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie.

4. Il Corso di Studi può prevedere esperienze di didattica in modalità “e-learning”.
5. Specifici percorsi formativi, organizzati nel rispetto dei contenuti didattici del corso di studio, sono previsti per gli studenti “a tempo parziale” o lavoratori, distribuendo le attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale.
6. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento sulla base del Calendario d’Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l’espletamento degli esami di profitto.
7. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.
8. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni, degli esami e della prova finale è stabilito dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 8 - Propedeuticità

1. Non sono previste propedeuticità.
2. In linea di principio, è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua le annualità previste nel Manifesto degli Studi.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, secondo modalità stabilite dai singoli docenti approvate dal CCdS e pubblicate su UniME ESSE3.
2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l’autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l’uso degli ausili loro necessari. L’Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Studio ed ai sensi dell’art.22 del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d’esame.
4. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di potersi ritirare durante l’intero periodo di durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell’appello successivo.
5. Allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell’appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.
6. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come “attività autonomamente scelte” dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità.
7. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli

esami.

8. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (corsi liberi o extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
9. I docenti hanno la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina. Il ricorso a tali prove intermedie, deliberato dal CCdS, deve essere previsto e pubblicato su UniME ESSE3.
10. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Studi e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento.
11. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente.
12. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia.
13. Il Direttore del Dipartimento, su proposta del Consiglio del Corso di Studio, stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.
14. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 - Attività a scelta dello studente

1. I crediti a scelta dello studente possono essere così conseguiti:
 - a) attraverso esami relativi a discipline attivate nell'Ateneo, autonomamente scelte dallo studente.
 - b) attraverso la partecipazione a seminari, conferenze, convegni, attività cinematografiche o teatrali, viaggi di studio, visite guidate, attività sportive etc.; tali iniziative devono essere organizzate da docenti e/o da strutture dell'Ateneo o, comunque, da quest'ultimo riconosciute.
 - c) attraverso una combinazione di a) e b).

Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5 lettera a) del DM 270/04, le attività formative a scelta sono individuate autonomamente dallo studente. Ai fini del raggiungimento dei CFU previsti per le attività formative a scelta e del completamento del Piano degli Studi, lo studente dovrà sostenere almeno un esame relativo ad insegnamenti attivati nell'Ateneo purchè pertinenti coerenti con il progetto formativo del CdS ed i cui crediti verranno riconosciuti in conformità con quanto indicato nel Regolamento didattico d'Ateneo. La votazione conseguita nella disciplina (o nelle discipline) a scelta dello studente viene conteggiata come unico esame.

2. Le iniziative promosse dall'Ateneo saranno convalidate dal Consiglio di Corso di Studio, previa presentazione di istanza di riconoscimento da parte dello studente, con attribuzione di CFU nella misura deliberata dagli Organi Collegiali.
3. Possono essere proposte iniziative di interesse del Corso di Studi e/o del Dipartimento in cui esso è incardinato. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo, al Corso di Studio o al Dipartimento, attraverso una circostanziata istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di una relazione scritta da parte dello studente con il corrispondente impegno orario ed eventuale verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti, secondo le procedure previste dai successivi commi 4 e 5.
4. Possono essere valutate esclusivamente le attività svolte durante il periodo di iscrizione universitaria, fermo restando l'eventuale riconoscimento di esami sostenuti in una carriera universitaria pregressa e/o di attività effettuate nell'ambito di apposite convenzioni stipulate fra l'Ateneo e istituti secondari di secondo grado, a cui gli studenti richiedenti hanno partecipato.
5. L'attribuzione dei CFU per le attività di cui al comma 1, lett. b) avverrà secondo criteri che tengano conto che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 25 ore per 1 CFU = 1 ECTS.

Art. 11 - Attività di tirocinio curriculare¹ e “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” e modalità di verifica dei risultati

1. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.
2. Le attività di tirocinio curriculare possono essere svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione; possono anche essere svolte presso strutture dell'Ateneo o presso strutture esterne, se gestite da docenti del Dipartimento attraverso regolare rapporto di concessione o convenzione di collaborazione con gli specifici Enti preposti.
3. Le attività curricolari per “stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” devono essere necessariamente svolte al di fuori dell'Ateneo, presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione.
4. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato.
5. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono svolte sotto la supervisione di un docente del Corso di studi quale responsabile dell'attività.

¹Le attività di tirocinio curriculare sono definite nel RAD come “attività curricolari di tirocinio formativo e di orientamento”.

6. Il Dipartimento stabilisce e rende pubbliche sul sito istituzionale le Linee Guida relative alla modalità di richiesta, approvazione e riconoscimento delle suddette attività.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

1. Il Corso di Studio promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo.
2. Il Consiglio di Corso di Studio può riconoscere come attività curriculari di " tirocinio formativo e di orientamento" eventuali attività svolte all'estero.
3. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del CdS e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo e dallo specifico Regolamento vigente sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.
4. Nel caso di studenti che abbiano effettuato una specifica attività di "preparazione della tesi" all'estero, il Consiglio può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU non inferiore ai 2/3 dei crediti totali previsti per la prova finale come crediti maturati presso istituzioni estere.
5. Il referente per la mobilità internazionale del CdS potrà prevedere il riconoscimento di ulteriori crediti per la prova finale come "crediti da tirocinio svolto all'estero", da convertire quindi in crediti di tipologia F (altre attività formative) o D (a scelta), indicativamente nella misura di 1 CFU per ogni mese di permanenza dedicato interamente alla preparazione della tesi di laurea.

Art.13- Prova finale

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del Laurea in "Scienze dell'Ambiente e della Natura" lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dal Manifesto degli Studi, ad esclusione di quelli assegnati alla prova finale, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
2. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
3. Per il conseguimento della Laurea lo studente presenta alla Segreteria studenti, per il tramite del Direttore, domanda di assegnazione dell'elaborato finale, controfirmata dal relatore, almeno 90 giorni prima della data di inizio della prima sessione di Laurea utile. A tal fine farà fede la data del protocollo di ingresso.
4. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il Relatore, scelto fra i docenti del CdS, che gli assegna un argomento attinente al percorso formativo e lo assiste nella preparazione dell'elaborato finale. Possono svolgere il ruolo di relatore anche i docenti supplenti o assegnatari di un contratto di insegnamento nell'anno accademico di presentazione della domanda. E' prevista anche la possibilità di un correlatore di supporto ad argomenti specifici.
5. La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella discussione pubblica dell'elaborato dalla quale la Commissione esaminatrice possa accertare la maturità culturale e la capacità di elaborazione del candidato, nonché la qualità del lavoro svolto.
6. L'elaborato finale, munito del visto di approvazione del docente relatore, deve essere depositato in via informatica dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 7 giorni prima della prova finale. L'elaborato è reso visionabile ai componenti della Commissione di laurea nominata dal Direttore per quell'appello di laurea.

7. L'elaborato finale potrà essere presentato parzialmente o interamente in lingua inglese, purché venga allegata una presentazione in italiano, completa di riassunto dei contenuti e corredata del visto di approvazione del docente relatore.
8. L'elaborato finale potrà prevedere la predisposizione di un abstract in lingua inglese.
9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. Il punteggio massimo è di 110/110 con eventuale attribuzione della lode.
10. Il punteggio dell'esame di laurea è pari alla somma tra il punteggio di base ed il voto di valutazione di cui ai successivi commi 11 e 12. Il punteggio di base è dato dalla media aritmetica ponderata rispetto ai crediti e convertita in centodecimi (comunicata dalla Segreteria studenti) di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi previste nel piano di studio del candidato, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima; alle votazioni di trenta lode è assegnato valore di 31.
11. Per l'attribuzione dei punti per il voto curriculare la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 4 punti, che possono essere assegnati adottando i seguenti criteri:
 - Mobilità internazionale con acquisizione di CFU.
 - Conclusione degli studi in corso; il criterio è utilizzabile nel caso in cui l'ultimo esame sia stato sostenuto entro l'ultima sessione dell'anno solare e la laurea sia conseguita entro l'ultima sessione utile dell'ultimo anno di corso;
 - Acquisizione di almeno due lodi nelle materie di base e caratterizzanti;
 - Tirocini formativi e di orientamento presso aziende o enti di ricerca.
12. Per l'attribuzione del voto di valutazione della tesi la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 7 punti che possono essere assegnati adottando i seguenti criteri:
 - la qualità del lavoro dell'elaborato;
 - l'entità dell'impegno profuso nella realizzazione dell'elaborato;
 - la capacità dello studente di conoscere gli argomenti del suo elaborato e la principale bibliografia di riferimento e di saperli collegare alle tematiche caratterizzanti del suo corso di studi;
 - la capacità di esporre in maniera fluida gli argomenti del suo elaborato e di trarre conclusioni coerenti con i risultati ottenuti;
 - la capacità di sintetizzare, in maniera puntuale ed esaustiva, il lavoro effettuato ed i risultati raggiunti, entro il tempo assegnato per l'esposizione;
 - la capacità di rispondere alle domande poste dalla Commissione in maniera spigliata e pertinente.
13. La lode, richiesta dal docente relatore, può essere attribuita se la Commissione è unanime.
14. Lo svolgimento degli esami finali di laurea è pubblico e si svolge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea assegnato dalla Commissione.
15. Lo studente che intenda ritirarsi dalla prova finale per il conseguimento della laurea deve manifestarlo alla Commissione prima che il Presidente lo congedi al termine della discussione dell'elaborato.
16. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Corso di laurea. La Commissione è composta da almeno sette membri la cui maggioranza deve essere costituita da professori di ruolo titolari di insegnamento presso il Dipartimento. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o docenti a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad

esaurimento, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo, purché nel rispetto dell'art. 24 comma 2 del RDA. Possono altresì far parte della commissione docenti di altre Università ed esperti di enti di ricerca.

17. Di norma, Presidente della Commissione è il Direttore del Dipartimento o il Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea, o, in subordine, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Al Presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Corso di Laurea.
18. La modalità di svolgimento degli esami finali prevede la presentazione dell'elaborato, anche mediante supporto multimediale e una discussione anche con domande rivolte allo studente.
19. I tempi concessi per la presentazione e la discussione devono essere uguali per tutti i candidati e per tutte le sedute di laurea, indipendentemente dal numero dei candidati stessi.
20. Al termine della prova finale la Commissione di Laurea comunica il voto.
21. La proclamazione si svolge con una breve cerimonia pubblica, subito dopo la conclusione di tutte le prove finali, o in giorni successivi. Il luogo, data, orario della cerimonia di proclamazione saranno comunicati alla Segreteria didattica del Dipartimento dal Coordinatore contestualmente alla comunicazione della data della prova finale.
22. Le prove finali per il conseguimento del titolo si articolano in almeno tre appelli.
23. La consegna dei diplomi di Laurea avviene in occasione di cerimonie collettive nelle date previste dal Calendario Didattico.

Art. 14 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente.
2. Il Consiglio di Corso di Studio assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU maturati dal richiedente, qualora questi siano stati acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame. Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in un precedente CdS, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera con i programmi degli esami superati.
3. Nel caso in cui i CFU siano stati acquisiti da più di 8 anni dalla data della richiesta di riconoscimento, il Consiglio, anche attraverso un'apposita Commissione, valuterà l'eventuale obsolescenza di tutti o di parte dei CFU acquisiti di cui si chiede la convalida, tenendo conto dei programmi d'esame esibiti dal richiedente e dell'esito di un colloquio di verifica, come previsto dall'art.23 del Regolamento didattico d'Ateneo.
4. Il Consiglio, su proposta della Commissione, delibererà eventuali prove integrative, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
5. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.
6. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra

l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni.

7. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati possono essere acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dall'art.13, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del CdS e del Dipartimento.
2. Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Studi. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Studio rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.
5. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 16- Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la prevista durata normale di tre anni, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
2. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.
3. . Lo studente fuori corso decade dallo status di studente qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'ordinamento didattico per otto anni accademici consecutivi.
4. Per quanto attiene alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nell'art.28, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Il CdS non prevede la figura dello studente ripetente, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 3, del presente regolamento.

Art. 17 – Elezione e nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale.
2. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
3. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum suddetto si procede ad una seconda votazione. In base al conseguente esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi.
5. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti.
6. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di

ruolo, il più anziano per età.

7. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.
8. Il Coordinatore può indicare un vice-coordinatore.

Art.18 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.